

Sent. Nr. 174/2014
Del 04/06/2014
Dep. 04/06/2014
Fasc. Nr. 257/2013
Cron. Nr. 1474/2013



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Elena Vezzosi
all'udienza del 4 giugno 2014, all'esito della camera di consiglio (ore 14,00) ha
pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008,
conv. in legge n. 133/08, nella causa civile iscritta al n. 257/2013 del Ruolo Ge-
nerale Affari Contenziosi, vertente

T R A

BU [REDACTED] F [REDACTED] elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, presso lo
studio dell'avv. [REDACTED] che la rappresenta e difende in virtù di man-
dato a margine del ricorso introduttivo- RICORRENTE

c o n t r o

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA
RICERCA in persona del Ministro PT, UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE
DELL'EMILIA ROMAGNA, AMBITO TERRITORIALE DELLA
PROVINCIA DI Reggio Emilia, tutti domiciliati presso gli uffici
dell'Avvocatura di Stato di Bologna e rappresentati dal Funzionario avv. [REDACTED]

[REDACTED] ONVENUTO

nonchè contro

GIURE.IT

C. [redacted] C. [redacted] elettivamente domiciliata in Reggio Emilia, presso lo studio dell'avv. [redacted] la rappresenta e difende in virtù di mandato a margine della memoria di costituzione-CONVENUTA

OGGETTO: INCARICO DSGA

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato in data 26/2/2013 la ricorrente B. [redacted] Assistente Amministrativo attualmente in servizio presso la Scuola Media [redacted] [redacted] Reggio Emilia, ove è stata destinata (rectius, assegnata con titolarità) a seguito di dimensionamento, con provvedimento 28/6/2012, conviene in giudizio il Ministero dell'Istruzione e gli organismi periferici, nonché la 'controinteressata' C. [redacted] al fine di accertare il proprio diritto, già per l'anno scolastico 2012/2013, all'incarico di Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (d'ora in poi DSGA) presso l'istituto di appartenenza, con ogni conseguenza sul piano giuridico ed economico.

La ricorrente evidenzia che, in forza della titolarità presso l'istituto [redacted] già a far tempo dall'AS 2011/2012, ella aveva diritto all'incarico ambito sulla scorta di quanto previsto dall'art.7 commi 1 e 2 CCDD 26/8/2012 e dall'art.14 commi 1 e 2 del CCNL 23/8/2012, poichè solo in via esclusivamente residuale si poteva procedere alla copertura dei posti vacanti mediante provvedimento di utilizzazione di personale proveniente da altra scuola della provincia, sulla base della graduatoria all'uopo stilata.

Al contrario il MIUR aveva erroneamente attribuito alla collega C. [redacted] detto incarico, utilizzando erroneamente ed illegittimamente la graduatoria (rectius, l'elenco provinciale per la copertura di post vacanti e/o disponibili di DSGA per l'AS2012/2013 -cfr. doc.2 ric.) nella quale per altro, altrettanto illegittimamente, alla C. [redacted] risultava attribuito un punteggio di 12 punti relativo all'incarico di DSGA effettivamente non svolto.

Si costituiva nei termini la contro interessata C. [redacted] contestando tutto quanto ex adverso sostenuto; del pari si costituiva -seppur tardivamente- il Mi-

nistero, affermando che la scelta della C [redacted] quale DSGA per l'as. di cui è causa era coerente con il fatto che la stessa avesse maggiore anzianità di servizio rispetto alla ricorrente, e pertanto il Dirigente Scolastico aveva correttamente scelto lei per detto incarico.

Non necessitando di attività istruttoria, all'udienza del 4 giugno 2014 la presente causa veniva discussa e decisa, all'esito della camera di consiglio, con sentenza contestuale della quale veniva data pubblica lettura.

La domanda verso l'Ambito territoriale di Reggio Emilia è inammissibile per inesistenza del soggetto. Non è dato rinvenirsi infatti nell'ordinamento giuridico alcuna disposizione di legge per la quale gli ambiti territoriali abbiano personalità giuridica essendo la stessa del solo ufficio scolastico regionale (del quale l'Ambito territoriale è articolazione).

Tanto premesso, nel merito il ricorso appare fondato.

La normativa di riferimento non è contestata tra le parti, ed è costituita dall'art.7 commi 1 e 2 Contratto Collettivo Decentrato Regionale concernente le utilizzazione e le assegnazioni provvisorie del personale docente ed ATA –AS 2012-13 del 26/8/2012 (cfr. doc.13 ric.) che dà attuazione e determina i criteri di cui all'art.14 commi 1 e 2 del CCNL 23/8/2012 (cfr. doc.23).

In particolare, il predetto art.14 (titolato: Direttore dei servizi generali e amministrativi – posti disponibili e/o vacanti – copertura) prevede testualmente:

“1. I posti del profilo professionale di direttore dei servizi generali e amministrativi non assegnati a mezzo di contratti di lavoro a tempo determinato fino al termine dell'anno scolastico, a causa dell'esaurimento della graduatoria permanente di cui all'articolo 7 del decreto ministeriale 146/2000, sono ricoperti dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, le cui modalità attuative sono regolate dall'Accordo nazionale 12 marzo 2009.

2. In assenza di personale di cui al comma 1 il dirigente scolastico provvede mediante incarico da conferire ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007 e sempre con personale in servizio nell'istituzione scolastica che si renda disponibile, ivi compresi gli assistenti amministrativi beneficiari della

GIURKEIT

prima posizione economica di cui all'articolo 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

3. In via esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2, si procede alla copertura dei posti vacanti e/o disponibili per tutto l'anno scolastico mediante provvedimento di utilizzazione di personale appartenente ai profili professionali di responsabile amministrativo ovvero di assistente amministrativo di altra scuola della medesima provincia.

4. Gli Uffici Scolastici Regionali nell'ambito degli accordi di cui ai precedenti articoli 3 e 12, predispongono appositi elenchi del personale aspirante alle utilizzazioni di cui al comma 3 sulla base di criteri che devono essere finalizzati sia alla valorizzazione delle esperienze acquisite, a qualsiasi titolo, nel profilo di direttore dei servizi generali e amministrativi sia dei titoli culturali. Devono, altresì, essere finalizzati a favorire l'impiego degli assistenti amministrativi titolari delle posizioni economiche".

A sua volta, l'art.7 del contratto decentrato della Regione Emilia Romagna (titolato: Direttore dei servizi generali ed amministrativi: copertura posti vacanti e/o disponibili nelle scuole normodimensionate) prevede:

"1. Ai sensi dell'art 14, comma 1, del CCNI, in caso di esaurimento delle graduatorie permanenti ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 146/2000 per l'assunzione a tempo determinato, i posti del profilo di direttore dei servizi generali ed amministrativi sono ricoperti prioritariamente dagli assistenti amministrativi titolari e/o in servizio nella medesima istituzione scolastica, beneficiari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

2. In assenza di personale di cui al comma precedente si conferiranno incarichi, ai sensi dell'art. 47 del CCNL 29/11/2007, agli assistenti amministrativi in servizio nell'istituzione scolastica, ivi compresi i beneficiari della prima posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, che si sono dichiarati disponibili. In caso di più soggetti aspiranti alla medesima nomina i criteri da adottare per l'attribuzione dell'incarico saranno definiti dalla contrattazione d'istituto.

3. Laddove, espletate le operazioni di cui ai precedenti commi, residuino ancora posti vacanti e/o disponibili, si procederà all'utilizzazione di responsabili amministrativi e assistenti amministrativi di altre scuole della medesima provincia. A tal fine, gli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna predisporranno appositi elenchi contenenti i nominativi degli aspiranti secondo l'ordine sotto indicato [omissis] Le domande dovranno essere presentate agli Uffici di Ambito Territoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia Romagna entro il 31 agosto 2012 per il tramite delle Istituzioni Scolastiche di appartenenza"

La normativa citata prevede tre diverse consequenziali modalità di nomina del DSGA su posto vacante: a) dapprima la verifica dell'esistenza presso l'Istituto interessato di assistenti amministrativi titolari e/o in servizio beneficiari della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008, cui conferire prioritariamente la carica, qualora interessati; b) solo in caso di mancanza di personale con tali requisiti, si verificherà l'esistenza, sempre all'interno dell'Istituto scolastico, di personale amministrativo in prima posizione economica, cui si conferirà un incarico ai sensi dell'articolo 47 del C.C.N.L. 29 novembre 2007; c) in via ulteriore (ed esclusivamente residuale, rispetto alla fattispecie di cui al comma 2) si utilizzerà personale amministrativo di altre scuole della provincia, sulla base di una graduatoria appositamente annualmente stilata dall'ufficio territoriale di competenza.

Tanto premesso, è nel concreto da accertarsi se la procedura seguita dal MIUR nel caso in esame sia stata rispettosa di questi criteri.

E' fatto certo che la ricorrente fosse perdente posto nel precedente Istituto dove lavorava, e dunque 'riassegnata', con provvedimento n. 4463 del 28/6/2012 (doc.1 ric.), al [REDACTED], ove è diventata da quella data (si sostiene addirittura da prima, e cioè dall'AS 2011/2012; ma la circostanza –ancorchè erronea- appare del tutto influente ai fini del decidere) titolare del posto in organico di quell'Istituto quale assistente amministrativo beneficiaria della seconda posizione economica di cui all'art. 2 della sequenza contrattuale 25 luglio 2008.

Fatto altrettanto certo che presso l'IC [redacted] fosse vacante, e da coprire mediante procedura di cui all'art.14 CCNL 23/8/2012, il posto di DSGA, per il quale poteva essere inoltrata apposita domanda entro il termine del 31/8/2012.

Non è invece stata fornita alcuna prova, né da parte dell'interessata C [redacted] né da parte del MIUR, che al 31/8/2012 quest'ultima fosse in organico presso [redacted] in quanto solo in questo caso legittimamente aspirante, in parità di posizione con la B [redacted] all'incarico di DSGA.

Tanto basterebbe a ritenere illegittimo il conferimento d'incarico alla C [redacted] posto che era suo onere (ovvero del MIUR) dimostrare di avere avuto, al 31/8/2012, i requisiti previsti dal 1° comma dell'art.14 CCNL (ovvero dell'art.7 CCNR, che coincidono), e cioè essere a quella data titolare e/o in servizio presso l'Istituto interessato dalla nomina.

Ma in realtà la C [redacted] al 31/8/2012, risulta essere ancora in forza all'Istituto [redacted] dal quale ha richiesto il trasferimento in favore dell'I [redacted], trasferimento deliberato non si quando ma certamente avvenuto il 1/9/2012, data nella quale la C [redacted] ha assunto formalmente servizio presso questo ultimo Istituto proveniente appunto da [redacted], come si deduce in modo inequivoco dal doc.25 retro prodotto dalla stessa.

E' dunque incontestabile che alla data del 31/8/2012, termine per l'inoltro della domanda, C [redacted] fosse in organico presso altro Istituto della provincia di Reggio Emilia, e dunque non potesse essere considerata né titolare né in servizio presso [redacted] tanto basta a accertare l'illegittimità della 'procedura selettiva' operata dal dirigente di quell'Istituto che ha operato una scelta tra la C [redacted] e la B [redacted] favore della prima.

La B [redacted] infatti era l'unica assistente di 2° livello presente [redacted] 31/8/2012 e dunque in possesso dei requisiti per poter conseguire l'incarico di DSGA.

Tanto basta per considerare accolto il ricorso, e rifuse le spese di lite da parte del MIUR, che non solo ha profondamente errato nella nomina, ma ha posto in essere una procedura tutt'altro che trasparente.

Le spese sostenute da C [redacted] [redacted] mangono invece a suo esclusivo carico.

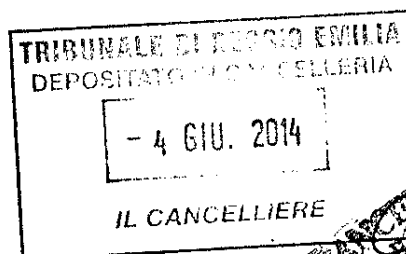
P . Q . M .

Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:

1. - in accoglimento del ricorso, accerta il diritto di parte ricorrente, sia a fini giuridici che economici, all'incarico di DSGA a tempo determinato in sostituzione, presso [REDACTED] di Reggio Emilia per l'anno scolastico 2012/2013;
2. - di conseguenza condanna il MIUR al riconoscimento ai fini pensionistici, giuridici, ed economici, dell'incarico di DSGA di cui al capo precedente, con corresponsione alla ricorrente, a titolo risarcitorio, delle differenze retributive alla stessa spettanti in forza del mancato adempimento di esso incarico;
3. - condanna il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca al pagamento in favore della ricorrente delle spese di giudizio sostenute che liquida in complessivi € 1.800,00, oltre a IVA e CPA; compensa le spese sostenute da C. [REDACTED]

Reggio Emilia, 4 giugno 2014

Il Giudice
Dott. Elena Vezzosi



GIURETT